

STATUTO

TURI APARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA RESISTENZA
PARTIGIANA 180/H

Numero REA: RG - 70987

Codice fiscale: 00853780880

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2005 - Statuto completo	2
--	---



STUDIO NOTARILE
Dr. Nunziata Parrino
Notaio in Ragusa

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA

"TURI APARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita ai sensi dell'art. 2522 c.c. co. 2 e della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni una società Cooperativa sociale con la denominazione **"TURI APARA Società Cooperativa Sociale - ONLUS"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative sociali onlus, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La cooperativa ha sede nel Comune Modica.

Il suo indirizzo, indicato ai meri fini di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c.. ed esclusa ogni necessità di modifica del presente statuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, è nella Via Resistenza Partigiana n. 180/H. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative (es. filiali, succursali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece

	ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro	
	soci.	
	Articolo 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035	
	(duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria.	
	Articolo 3 - Scopo Mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi delle mu-	
	tualità prevalente senza scopo di lucro e persegue esclusiva-	
	mente fini di solidarietà sociale.	
	La Società Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità prevalente così come definiti dagli artt.	
	2512-2513 ult. co. c.c., avvalendosi in via prevalente delle	
	prestazioni lavorative dei soci e avvalendosi prevalentemente	
	degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi,	
	intende perseguire esclusivamente finalità di utilità e di	
	solidarietà sociale mediante l'organizzazione del lavoro dei	
	Soci anche attraverso convenzioni con Enti locali (Comuni,	
	Consorzi di Comuni, Comunità montane, associazioni, Province,	
	Regioni, Unità sanitari locali, etc.), Enti Pubblici, Para-	

	pubblici, morali, di volontariato e privati.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, intende perseguire	
	gli interessi generali della Comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestio-	
	ne di servizi socio-sanitari ed educativi, da realizzarsi an-	
	che attraverso convenzioni con Enti Pubblici Morali e Priva-	
	ti, amministrazioni Statali e non, con Associazioni ed azien-	
	de private e a partecipazione pubblica. La società in parti-	
	colare si propone:	
	1. La prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e	
	genere agli anziani, agli emarginati, ai portatori di Handi-	
	cap, ai tossicodipendenti, ai nuclei familiari in stato di	
	bisogno, agli stranieri, ai giovani ed in genere a tutti co-	
	loro che si trovano in particolari situazioni di disagio so-	
	ciale, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura, ca-	
	se di riposo, etc.;	
	2. l'istituzione del servizio di assistenza medica ed infer-	
	mieristica, ambulatoriale e domiciliare;	
	3. la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività	
	che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita so-	
	ciale ed economica dei soggetti indicati al punto 1.;	
	4. l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località	
	turistiche e termali;	

	5. la difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed	
	artigianali, mediante l'utilizzo della conoscenza delle per-	
	sone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro	
	in cerca di sbocchi occupazionali;	
	6. la realizzazione di un centro sociale attrezzato per atti-	
	vità culturali e ricreative, eventuale somministrazione di	
	pasti caldi, organizzazione del servizio di segretariato so-	
	ciale e del servizio sociale professionale ai sensi di quanto	
	previsto dalla L.R. 9 maggio 1986 n. 22;	
	7. la stipula di convenzioni con personale specializzato, ove	
	non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	di funzionalità della Cooperativa;	
	8. l'istituzione e/o gestione di asili nido;	
	9. l'istituzione e/o gestione di servizi so-	
	cio-psicopedagogici;	
	10. preparazione pasti e gestione mense di Enti privati e	
	pubblici (ospedali, scuole, comunità, etc.);	
	11. custodia e pulizia di impianti sportivi;	
	12. pulizia di locali a favore di Enti Pubblici e Privati;	
	13. gestione di servizi di scuola bus.	
	La cooperativa può promuovere anche l'istruzione cooperativi-	
	stica e professionale, anche mediante l'istituzione e la ge-	
	stione di corsi di addestramento e perfezionamento.	
	Relativamente all'assistenza agli anziani, inabili, nuclei	

	familiari in stato di bisogno, minori in difficoltà e ragazze	
	madri, la Cooperativa anche ai fini della L.R. 9 maggio 1986	
	n. 22 e di quelle che saranno emanate, sia Regionali, Nazio-	
	nali e Comunitarie, può prestare i seguenti servizi:	
	a) servizi aperti, quali assistenza domiciliare, assistenza	
	abitativa, soggiorni climatici, marini, montani e termali,	
	centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libe-	
	ro, centri diurni e notturni di assistenza;	
	b) servizi residenziali, quali: casa albergo, casa protetta,	
	comunità alloggio, servizi per l'assistenza economica.	
	La cooperativa potrà inoltre gestire, acquistare, costruire	
	le strutture, nonchè acquistare le attrezzature necessarie	
	all'espletamento delle attività sociali.	
	La cooperativa persegue, infine, il compimento di ogni azione	
	mutualistica nonchè la scelta di tutte le attività che si mo-	
	strino utili al raggiungimento degli scopi sociali, l'adesio-	
	ne a Consorzi tra Cooperative aventi finalità analoghe,	
	nonchè l'adesione a Federazioni e Associazioni.	
	La cooperativa sociale non può svolgere attività diverse da	
	quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quel-	
	le ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per	
	natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle	
	stesse.	
	Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Cooperativa si	

	propone di operare anche nell'ambito del Volontariato; e	
	potrà compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finan-	
	ziario, mobiliare e immobiliare, utili e necessarie al rag-	
	giungimento degli scopi sociali; può quindi usufruire di con-	
	tributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere, Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.	
	Può inoltre accettare lasciti e donazioni.	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La società cooperativa tra l'altro può:	
	1) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè promuove-	
	re programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'am-	
	modernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	2) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico	
	regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci,	
	per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a	
	norma dell'art. 12 della legge 17/02/1971 n. 127; la raccolta	
	del risparmio presso il pubblico è tassativamente vietata.	
	TITOLO II SOCI	
	Articolo 5 - Soci Volontari e Soci Cooperatori	
	1. Oltre ai soci operatori la cooperativa può avvalersi per	
	il raggiungimento degli scopi sociali dell'attività di soci	
	volontari che prestino la loro opera gratuitamente.	

	Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'ar-	
	ticolo 2 della legge n. 381/1991.	
	2. Possono essere soci cooperatori le persone che possiedono	
	le qualifiche professionali attinenti agli scopi sociali, che	
	abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.	
	Possono essere inoltre ammessi soci persone aventi i requisiti	
	tecnici di settore e di amministrazione nel numero stret-	
	tamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, e che ab-	
	biano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Articolo 6 - Domanda di ammissione	
	1. Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare	
	domanda scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando	
	di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del pre-	
	sente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle	
	delibere sociali, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo Statuto;	
	c) il valore della partecipazione che si intende sottoscrive-	
	re;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	

	zione.	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con deliberazione	
	gli Amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla	
	legge e dal presente statuto. Si applicano a tal proposito le	
	disposizioni di cui all'art. 2528 c.c.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	1. Oltre all'obbligo di pagare la tassa di ammissione il cui	
	ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di	
	Amministrazione sulla base delle risultanze di bilancio, i	
	soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a versare l'importo della partecipazione sottoscritta en-	
	tro un mese dalla data della delibera di ammissione;	
	b) a pagare l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determina-	
	to dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli Amministratori;	
	c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le disposizio-	
	ni di legge, le disposizioni del Regolamento interno, ove i-	
	stituito.	
	Art. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto può	

	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali. E' vietato in ogni caso il recesso	
	parziale.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	II recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione	
	di diritto dai rapporti mutualistici in corso.	
	Articolo 10 - Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso	
	con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il socio	
	che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assun-	
	ti a qualsiasi titolo verso la società;	
	c) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e	
	del relativo sovrapprezzo.	

	Nei casi indicati alle lettere b) ed c) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a metter-	
	si in regola; l'esclusione potrà essere deliberata solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	Articolo 11 - Morte del socio	
	Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto al-	
	la liquidazione della quota sociale determinata secondo i	
	criteri di cui all'articolo successivo.	
	Art. 12 - Liquidazione della partecipazione	
	La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o de-	
	funto ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio. La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del	
	socio receduto o escluso. Trovano applicazione le disposizio-	
	ni di cui all'art. 2535 c.c.	
	TITOLO III	
	Partecipazioni - Prestiti	
	Art. 13 - La partecipazione sociale	
	La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresen-	
	tata da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) ciascuna, che non vengono emesse rila-	
	sciando la cooperativa ai soci apposita dichiarazione scritta	
	attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.	

	Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore	
	non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al	
	valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.	
	Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a	
	terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ult.	
	comma.	
	Articolo 14 - Prestiti sociali	
	1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano	
	un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutua-	
	listico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vin-	
	colati per un determinato periodo di tempo.	
	3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'impor-	
	to complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non	
	possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazio-	
	ne delle agevolazioni fiscali che li riguardano.	
	4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti	
	dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di	
	tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o	
	collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento	
	e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo	
	vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le	
	condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai	

	sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo	
	1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato intermini-	
	steriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle	
	relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.	
	5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con moda-	
	lità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci	
	che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il lo-	
	ro rimborso.	
	6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con	
	destinazione generale sono disciplinate da un apposito Rego-	
	lamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed ap-	
	provato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizio-	
	ni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate	
	ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni	
	contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono deman-	
	date ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le	
	modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti	
	con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO	
	Articolo 15 - Patrimonio della società	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	2) dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa, cia-	
	scuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di leg-	
	ge, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di	
	sviluppo ed ammodernamento;	
	b. dalla riserva legale;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni;	
	d. da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o il potenziamento aziendale;	
	e. riserve da rivalutazione;	
	f. fondo di riserva indivisibile art.12 legge 16 dicembre	
	1997 n.904;	
	g. dalle riserve straordinarie e da ogni altro fondo di ri-	
	serva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;	
	h. utili o perdite dell'esercizio e/o portate a nuovo.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera c)	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 16 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del	
	consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ri-	

	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i	
	soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli	
	scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità	
	con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il regola-	
	mento definisce le modalità attraverso le quali la cooperati-	
	va individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in	
	stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.	
	Art. 17 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	

	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consenti-	
	ta solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di	
	cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto espresso divieto alla società:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne	
	decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	La società ha l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Articolo 18 - Organi della Società	
	1. Sono organi della Società:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio di amministrazione;	
	c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d. il Collegio sindacale e/o il revisore.	
	Articolo 19 - Natura dell'Assemblea dei soci	
	1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in rela-	
	zione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.	
	2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la univer-	
	salità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per	
	tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	

Articolo 20 - Competenze dell'Assemblea		
1.	L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
a.	modificazioni dello Statuto;	
b.	scioglimento anticipato della Società;	
c.	nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.	
2.	L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:	
a.	approvazione del bilancio di esercizio;	
b.	nomina e revoca del Consiglio di amministrazione, nomina	
	del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso Collegio	
	e, quando previsto, del revisore contabile o della società di	
	revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo	
	contabile;	
c.	determinazione dei compensi per gli Amministratori e per i	
	Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è confe-	
	rito l'incarico del controllo contabile della Società;	
d.	responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
e.	approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti	
	tra la Società ed i soci;	
f.	deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua ap-	
	provazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la respon-	
	sabilità di questo per gli atti compiuti.	
Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea dei soci		
1)	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione	

	mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora	
	e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da tratta-	
	re; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il	
	giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo	
	di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con	
	specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle	
	materie da trattare non può essere modificato rispetto a	
	quello previsto per la prima.	
	2) L'avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) gg. prima di quello	
	fissato per l'assemblea, oppure nel medesimo termine sul quo-	
	tidiano locale "La Sicilia" ed esposto nella sede sociale. In	
	alternativa l'avviso è inviato per raccomandata a.r. o conse-	
	gnato "brevi manu" ai soci ed ai componenti del collegio sin-	
	dacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza e controfirmato dagli stessi per ricevuta.	
	Ovvero ancora la convocazione può essere effettuata mediante	
	avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'as-	
	semblea (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per	
	l'adozione delle conseguenti deliberazioni.	

	4) L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta	
	giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione del-	
	le materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno	
	un decimo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione	
	non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di	
	controllo.	
	5) L'Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia.	
	Articolo 22 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità	
	delle deliberazioni	
	1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel	
	libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione,	
	che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi tito-	
	lo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato av-	
	viato il procedimento di esclusione.	
	2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.	
	Il voto è palese, può essere espresso per corrispondenza, ov-	
	vero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso	
	si applica la disposizione di cui all'art. 2538 u.c. codice	
	civile.	
	Come pure è ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, nel rispetto delle prescrizioni di leg-	
	ge.	
	3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	

	convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a	
	tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione	
	l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti esse-	
	re trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti.	
	4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in	
	prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera	
	sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella pri-	
	ma qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	5. L'assemblea ordinaria e straordinaria, delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.	
	6. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente pre-	
	viste da disposizioni inderogabili di legge in relazione alle	
	materie oggetto di delibera.	
	7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Am-	
	ministrazione, il quale verifica la regolarità della costitu-	
	zione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il	
	dipendente della Società designato dal Presidente; l'assi-	

	stenza del segretario non è necessaria quando il verbale del-	
	l'assemblea è redatto da un notaio.	
	8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verba-	
	le, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal	
	segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o	
	dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richie-	
	sta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da	
	un notaio.	
	Articolo 23 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci	
	1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un	
	altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti del-	
	l'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che	
	di società da queste controllate.	
	2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e	
	soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le con-	
	vocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi	
	sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato	
	nella delega. I documenti relativi devono essere conservati	
	dalla Società.	
	3. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.	
	Articolo 24 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri	

	1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero	
	dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo	
	di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del	
	loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non di-	
	pendenti della società.	
	2. Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè	
	la maggioranza sia costituita da soci.	
	3. I Consiglieri durano in carica e sono rieleggibili come	
	per legge.	
	Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomi-	
	na fra i propri componenti il Presidente della Società e il	
	Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di im-	
	possibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie compe-	
	tenze.	
	2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici in-	
	carichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega,	
	a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri	
	in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione	
	dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'As-	
	semblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di deci-	
	sioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci e al-	
	tre previste dalla legge.	

	3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è ricono-	
	sciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabi-	
	lita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 26 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	1. Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità al-	
	la legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui	
	ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior	
	conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto socia-	
	le, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione che non siano espressamente demandati, dalla	
	legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.	
	Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e	
	validità delle deliberazioni	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo ritenga opportuno, con avviso da comu-	
	nicarsi almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adu-	
	nanza; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni,	
	qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle ma-	
	terie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal	
	Collegio sindacale.	
	2. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazio-	
	ni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.	

	Le votazioni sono palesi.	
	Articolo 28 - Presidente del Consiglio di amministrazione e	
	della Società	
	1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato	
	dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della	
	Società; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; con-	
	voca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno e ne coordina i lavori.	
	Egli è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni,	
	da Banche, da privati pagamenti di qualunque ammontare e cau-	
	sale rilasciandone quietanza.	
	Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e	
	passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qual-	
	siasi grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Articolo 29 - Compiti e funzionamento del Collegio sindacale	
	1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla So-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale, il con-	

	trolo contabile della Società.	
	3. Il Collegio sindacale, in particolare, ha le attribuzione	
	previste dalla legge e da altre disposizioni del presente	
	Statuto.	
	4. I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea.	
	Articolo 30 - Composizione, nomina e doveri del Collegio sin-	
	dacale	
	1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi	
	eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il	
	Presidente ed elegge due Sindaci supplenti. I Sindaci sup-	
	plenti non fanno parte del Collegio sindacale e non parteci-	
	pano alle sue riunioni.	
	2. Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra	
	gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	3. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scado-	
	no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la	
	cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	4. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del	
	Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e	
	per l'intera durata dal mandato.	

	5. Il controllo contabile della società può essere affidato	
	ad un Revisore, che deve avere i requisiti di legge.	
	La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Collegio	
	Sindacale e/o del Revisore.	
	Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione della Società	
	1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne	
	ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies	
	del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria,	
	la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Società;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione	
	e i poteri dei liquidatori.	
	2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della	
	liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del	
	capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è	
	devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione istituito dalla Lega nazionale coopera-	
	tive e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Articolo 32 - Requisiti mutualistici	

	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-	
	perativa a mutualità prevalente, le clausole mutualistiche in	
	tema di distribuzione dei dividendi ai soci, non ripartibi-	
	lità delle riserve e di devoluzione del patrimonio sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 33 - Clausola compromissoria	
	1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o	
	fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale nonché le controversie pro-	
	mosse da amministratori, componenti dell'Organo di controllo	
	e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi	
	dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.	
	5, alla decisione di un Arbitro nominato dal Presidente del	
	Tribunale dove ha sede la Società.	
	2. L'arbitro giudica quale amichevole compositore, previo	
	tentativo di conciliazione, senza obbligo di procedura; l'ar-	
	bitro decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a	
	norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di proce-	
	dura civile, quando per decidere abbia conosciuto di questio-	
	ni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.	
	3. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Co-	
	dice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limi-	
	ti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto	

29 di 29